Fallimento — Stato passivo — Professionista attestatore — Obbligo di attestare l'esistenza del fondo spese – Sussiste – Omessa attestazione – Inadempimento – Compenso – Riduzione.

L'attestatore del piano concordatario deve dare atto della eventuale incapacità della ditta di far fronte al deposito per le spese, riverberandosi tale precondizione sulla concreta fattibilità del concordato; non facendolo, è inadempiente al dovere di compiuta attestazione della fattibilità, ed il suo compenso può essere proporzionalmente ridotto.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto

Presidente

dr. Antonio Picardi

Giudice

dr. Giuseppe Limitone

Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti

allegati, di cui al fascicolo n. 127/2011, nella

causa di opposizione allo stato passivo proposta da

CALDANA dr. Alessandro

con l'avv. Gaia Candiollo di Vicenza nei confronti di

Fallimento ZIN Antonio & C. snc, in persona del Curatore dr. Alessandra Pinamonti

con l'avv. Marco Borraccino di Vicenza;
sentita la relazione del giudice incaricato;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulle eccezioni dell'opponente, ritenuto che:a) la verifica del passivo ha natura sommaria, ed

è consentito al curatore modificare la proposta di ammissione fino al termine dell'udienza, essendo il giudice a provvedere in via definitiva sul credito, e comunque la presente costituisce, alfine, la sede per la piena cognizione della pretesa attorea; b) le vicende dell'accertamento endofallimentare sono indipendenti da quelle del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; c) la liquidazione fatta dal Consiglio dell'Ordine non vincola in questa sede;

nel merito, ritenuto che l'opponente, che ha attestato la fattibilità del piano di concordato presentato dalla società poi fallita, ha omesso di considerare nel suo giudizio l'incapacità della stessa di far fronte al deposito per le spese, quand'anche esso fosse stato autorizzato nella misura minima del 20%, disponendo la società di cassa soltanto per circa 1.000,00 eur, cosicché la stessa ha dovuto infine ritirare la propria domanda di concordato ed è stata dichiarata fallita;

considerato che l'opponente è stato ammesso al passivo per la somma di € 10.794,23, con esclusione del restante importo di € 17.934,20, in quanto il curatore ha eccepito l'inesatto adempimento della prestazione attestativa;

ritenuto, con la miglior dottrina, che tra i

compiti attestativi rientri anche quello di rendere noto se la società dispone della liquidità di cassa per far fronte al deposito per le spese, anche in ciò riverberandosi la fattibilità del concordato;

considerato che il piano prevedeva il deposito per le spese a carico della società e non di terzi, peraltro mai indicati;

ritenuto più che congruo, alla luce dei fatti e della gravità dell'inadempimento, l'importo per cui l'opponente è stato già ammesso al passivo;

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza di parte attrice;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma
il provvedimento impugnato;

condanna CALDANA Alessandro al pagamento delle
spese della presente fase, in favore del Fallimento
ZIN Antonio & C. snc, liquidate in complessivi e
forfetari € 1.700,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 8.11.2012.

Il Presidente.

IL CASO.It